

E C C E L L E N T I S S I M A

Commissione Istruttoria dell'Alta Corte di Giustizia

R O M A

Mi si notifica in data d'oggi, 17 marzo 1925, verbale di costituzione di parte civile della Signora Velia Titta vedova Matteotti, in nome proprio e nell'interesse dei figli minori Gian-Carlo, Gian-Matteo e Isabella, nell'istruttoria pendente dinanzi questa Eccellentissima Commissione in seguito alla denuncia del dottor Donati.

Propongo formale opposizione contro la costituzione stessa perchè illegittima ed inammissibile per i seguenti motivi:

Se la denuncia Donati ha provocato un'istruttoria sui fatti denunziati, non ha dato luogo ad alcun provvedimento che mi attribuisca la veste di imputato a' sensi di legge.

La costituzione di parte civile, che è il mezzo per esercitare l'azione civile per risarcimento del danno a norma dell'art. 7 C.P.P. (art. 11 53-54-55-C.P.P.)

29

si svolge contro l'autore del reato o contro chi ha concorso nel medesimo.

Fino a che dall'istruttoria non sorge la figura dell'imputato, non è consentita costituzione di parte civile.

A parte la disposizione dell'art.7, l'art.55 C.P.P. stabilisce che la costituzione ed ogni istanza della parte civile produce effetto dalla notificazione fatta al P.M. ed all'imputato; donde la logica illazione che la costituzione di parte civile presuppone la esistenza dell'imputato nel procedimento penale pendente.

o o

L'art.65 della procedura penale definisce la figura giuridica dell'imputato, disponendo che "durante la " istruttoria si considera imputato colui contro il "quale si ordina per tale qualità, perquisizione o sequestro, si spedisce un mandato o si provvede alla "notificazione menzionata negli art.11 282 e 287."

Contro di me non si è ordinata perquisizione o sequestro nella qualità di imputato, non si è spedito alcun mandato, nè, infine, si è proceduto alla notificazione menzionata negli art.11 282 e 287.

Non posso, quindi, essere considerato imputato nella istruttoria che va svolgendo questa Ecc.ma Commissione

30

ne, epperò contro di me non è ammissibile costituzione di parte civile.

. . .

La semplice denuncia, sia pure contro persona determinata, non vale giuridicamente ad integrare la figura di imputato nel denunciato.

Il magistrato inquirente, cui si presenta la denuncia, svolge le sue indagini per accertare il fondamento di essa.

Dal risultato delle indagini deriva o la emissione del mandato, che presuppone indizi di colpevolezza raccolti contro il denunciato, o, senz'altro, il proscioglimento del denunciato stesso, quando si siano raccolti elementi che escludano la sua responsabilità.

Queste norme di procedura sono lumeggiate dall'art. 192 del C.P.P., il quale dà facoltà al giudice istruttore di sentire il denunziante o il querelante, anche in contraddittorio del denunciato o del querelato, prima di spedire un mandato; mentre l'art. 261 stabilisce che il giudice deve contestare in forma chiara e precisa all'imputato il fatto che gli è attribuito, deve rendergli noti gli indizi esistenti contro di lui, e, se non possa derivarne pregiudizio all'istruzione, deve indicargli le fonti di essi.

Lo stesso giudice ha l'obbligo di invitare l'imputato

a discolarsi e ad indicare le prove in suo favore,
nonchè a scegliere il proprio difensore (art.196).

Queste disposizioni dimostrano all'evidenza che la fi-
gura dell'imputato presuppone essenzialmente la esis-
tenza di elementi probatori di colpevolezza raccolti
dal giudice o da ufficiali di polizia giudiziaria;
elementi che danno luogo alla formazione del capo di
accusa a' sensi dell'art.320 C.P.P. e che formano og-
getto di contestazione a colui contro il quale l'ac-
cusa è attribuita.

Laonde dal punto di vista giuridico non può confonder-
si la figura del denunziato con quella dell'imputato.

Nè si opponga eventualmente il fatto che ho già reso
le mie dichiarazioni a questa Ecc.ma Commissione Is-
truttoria.

Mi sono valso di una facoltà che la legge consente a
ogni cittadino fatto segno a denuncia ed a consequen-
te istruttoria penale (art.310 C.P.P.), facoltà questa
il cui esercizio non solo non dà luogo alla integra-
zione della figura di imputato, secondo il testuale dis-
posto dell'art.65, ma è intesa ad evitare al denuncia-
to o querelato che egli possa eventualmente assumere
una tal veste.

D'altronde il capoverso dell'art.310 dirime ogni dub-
biezza, perchè stabilisce che la presentazione sponta-

nea non dispensa il giudice dalla spedizione del mandato di comparizione o di cattura secondo le circostanze.

° ° °

Per questi motivi mi onoro proporre formale opposizione avverso la costituzione di parte civile fatta dalla Signora vedova Matteotti in nome proprio e quale esercente la patria potestà sui figli minorenni, e chiedo che l'Ecc.ma Commissione Istruttoria voglia dichiararla illegittima ed inammissibile

Con singolare ossequio

R O M A 11 19-Marzo-1925

Emilio De Bona

Presentata alla cancelleria dell'alta Corte il 19 marzo 1925

Autano

